



20869-20

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Giulio Sarno

- Presidente -

Angelo Matteo Socci

Claudio Cerroni

Andrea Gentili

Ubalda Macrì

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

ACM
457
Sent. n. sez.

CC - 25/02/2020

R.G.N. 45647/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da (omissis), nato a (omissis),
avverso l'ordinanza in data 14/10/2019 del Tribunale di Palermo,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo l'annullamento con
rinvio dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari per nuovo esame

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 14 ottobre 2019 il Tribunale del riesame di
Palermo ha trasmesso a questa Corte gli atti relativi all'impugnazione
dell'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca del DASPO emessa in data 6
settembre 2019 dal Giudice per le indagini preliminari di Palermo.

2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge.

Esponde che era stato sottoposto a DASPO con obbligo di firma triennale
per i reati di falsificazione e rivendita dei tagliandi per le partite di calcio dei
campionati di serie A anni 2015/16 e 2016/17, le cui persone offese erano state
la (omissis), non più esistente, e la (omissis)
S.p.A. Precisa che la società (omissis) era cessata e nei suoi

confronti era stata proposta istanza di fallimento. Il titolo sportivo della squadra era stato assegnato in data 24 luglio 2019 alla (omissis) S.r.l., mentre in data (omissis) si era iscritto al torneo dilettantistico con il nome di (omissis). Richiama la giurisprudenza di questa Sezione che aveva ritenuto inefficace l'obbligo di presentazione del destinatario del DASPO quando il decreto del Questore aveva indicato una società calcistica diversa da quella in essere. La costituzione della nuova società, che aveva ereditato la rappresentanza calcistica della città di Palermo, non aveva ristabilito l'originario obbligo, posto che la nuova società era del tutto autonoma dalla (omissis). L'ordinanza impugnata aveva sostenuto invece che le ragioni di prevenzione speciale sottese alla restrizione della libertà personale non erano connesse alle vicende che avevano interessato la (omissis). Ricorda di aver sempre tenuto un comportamento esemplare da più di un anno e che nel processo a suo carico era stato riconosciuto un ruolo marginale nella commercializzazione di un numero esiguo di biglietti falsificati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

Il Giudice ha ritenuto che permanevano i presupposti applicativi della misura restrittiva della libertà personale, già vagliati in sede di convalida, e le esigenze special preventive connesse, rispetto a cui erano del tutto ininfluenti le vicende che avevano interessato la (omissis) sostituita dalla (omissis) società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata. Ed invero lo (omissis) era stato sottoposto a procedimento penale per gravi reati connessi alle manifestazioni sportive sicché le esigenze di prevenzione speciale prescindevano dalle vicende privatistiche della società.

La decisione non ha tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il divieto disposto dal questore, ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere alle manifestazioni sportive di una squadra di calcio, poi radiata dal campionato, non è riferibile agli incontri della nuova società costituita nella stessa città per dare continuità a detta pratica agonistica, non essendo possibile, in forza del principio di tassatività, per l'invasività delle prescrizioni amministrative e dell'obbligo di presentazione, una interpretazione estensiva del provvedimento che ne consenta l'applicazione nei confronti di una associazione sportiva diversa (Cass., Sez. 3, n. 16476 del 17/10/2018, dep. 2019, Santamaria, Rv. 276287, con ampi riferimenti ai precedenti e n. 3972 del 17/10/2018, dep. 2019, Faticato, Rv. 275691).

E' necessario pertanto che il Giudice riesamini gli atti per verificare in concreto se, alla luce della cessazione della società menzionata nel

provvedimento del Questore e della nascita di una nuova società iscritta al campionato dilettantistico, sussistano o meno le ragioni del mantenimento delle prescrizioni imposte dal Questore. In particolare, il Giudice dovrà verificare l'eventuale continuità tra le due società e l'eventuale perdurante pericolosità del soggetto, avuto riguardo all'imputazione del reato di bagarinaggio ed al concreto interesse alla perpetuazione di tale condotta illecita anche rispetto alla società iscritta al campionato dilettantistico.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al GIP del Tribunale di Palermo per nuovo esame


Così deciso, il 25 febbraio 2020

Il Consigliere estensore

Ubalda Macrì

Il Presidente

Giulio Sarno



Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.p.c.m. 8 marzo 2020

